

Allegato "A" al n. 30240/14822 di repertorio

STATUTO DELLA "FONDAZIONE OSSERVATORIO METEOROLOGICO MILANO DUOMO ENTE DEL TERZO SETTORE"

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1.1 È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Osservatorio Meteorologico Milano Duomo Ente del Terzo Settore** " in breve "**Fondazione OMD ETS**". Di tale denominazione, comprensiva della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS" farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – SEDE

2.1 La Fondazione ha sede in **Milano**.

2.2 La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo e non costituisce modifica statutaria. Il trasferimento di indirizzo dovrà essere comunicato all'Autorità competente ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2.3 La Fondazione potrà istituire sedi secondarie o uffici purché in Italia per lo svolgimento della sua attività, nonché per la promozione e lo sviluppo delle relazioni nazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 3 – SCOPO

3.1 La Fondazione, che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale ai sensi del D.Lgs 117/2017 di cui al successivo art. 4.

3.2 In particolare la Fondazione si propone di svolgere l'attività di supporto alla ricerca scientifica, nonché di tutela e di valorizzazione della natura e dell'ambiente, con lo scopo di promuovere, effettuare e sviluppare indagini e ricerche scientifiche su argomenti di climatologia, meteorologia e fisica dell'atmosfera.

Articolo 4 - ATTIVITÀ DELLA FONDAZIONE

4.1 Per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione svolge le seguenti attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) e) e h) del D.Lgs 117/2017:

- promuovere e sviluppare la realizzazione di programmi di ricerca scientifica nel campo della meteorologia e climatologia applicate al territorio con particolare riguardo alla sostenibilità dell'ambiente, del territorio e delle attività produttive ed energetiche;
- promuovere ed eseguire osservazioni meteorologiche di interesse sia urbano che agrario, con particolare riferimento allo studio dell'inquinamento nei riflessi urbani ed agricoli;
- raccogliere dati ed elaborazioni riguardanti problemi di meteorologia in genere con particolare riferimento allo studio delle interdipendenze tra variazioni climatiche ed evoluzione urbanistica ed industriale e problemi di fisica ambientale;
- promuovere e stipulare accordi per la fornitura dei propri dati ad altri enti;
- promuovere ricerche di climatologia delle città e delle aree metropolitane con particolare riguardo allo studio delle interdipendenze tra attività produttive, energetiche ed economiche e la meteorologia e climatologia;
- collaborare, stipulando pure accordi e convenzioni, con tutte le autorità costituite per tutti i problemi nei quali la climatologia e la meteorologia entrano come

componenti effettivi;

- diffondere, a titolo gratuito, anche via web, a mezzo di convegni, eventi, manifestazioni, libri e pubblicazioni scientifiche, i risultati della propria attività di ricerca;
- partecipare a programmi di ricerca, progetti ed esperimenti promossi da Enti nazionali e sopranazionali;
- istituire borse di studio e premi anche congiuntamente con altri enti.
- promuovere ed organizzare attività di formazione e corsi di specializzazione ed aggiornamento;
- svolgere ogni altra attività, anche di carattere commerciale, idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, ivi incluse attività di carattere immobiliare.

La Fondazione recepisce e fa proprio il patrimonio morale, culturale e scientifico dell'Associazione Osservatorio Meteorologico di Milano-Duomo.

4.2 La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

4.3 La Fondazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi. In particolare, la Fondazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) richiedere i finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;
- d) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione;

4.4 La Fondazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La Fondazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 5 - PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI

5.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale, quale risulta dall'atto costitutivo;
- dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;

- dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

5.2 Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- dei redditi del patrimonio di cui sopra;
- delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- delle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo.
- i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità della Fondazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

5.3 Un Fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile per esigenze gestionali e vincolato a garanzia dei terzi, pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) nelle forme e modalità da individuare dal Consiglio Direttivo deve essere mantenuto dalla Fondazione nelle forme e modalità da individuare dal Consiglio Direttivo e specificatamente indicato nello stato patrimoniale del bilancio.

Articolo 6 - DURATA ESERCIZIO

6.1 Gli esercizi finanziari iniziano il primo gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

7.1 I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Aderenti Istituzionali;
- Aderenti Ordinari;
- Aderenti Privilegiati;
- Aderenti Onorari.

Articolo 8 - FONDATORI E ADERENTI

8.1 Sono **Fondatori** coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

8.2 Sono **Aderenti** coloro che condividono lo spirito e lo scopo della Fondazione successivamente all'Atto Costitutivo.

8.3 Possono divenire "**Aderenti Istituzionali**", nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli Enti che si impegnino a contribuire su base pluriennale al patrimonio, mediante contributi in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio Direttivo.

8.4 Possono divenire "**Aderenti Ordinari**", nominati tali dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli Enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo, ovvero con l'apporto di beni materiali o immateriali.

8.5 Sono "**Aderenti Privilegiati**" i discendenti in linea retta o collaterale dei Fondatori, a condizione che ne facciano richiesta e, condividendo la finalità della Fondazione, contribuiscano attivamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi.

8.6 La qualifica di Aderente Istituzionale e di Aderente Ordinario dura per tutto il

periodo per il quale il contributo viene regolarmente versato, ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

8.7 Possono essere nominati "Aderenti Onorari" dal Consiglio Direttivo le persone fisiche o giuridiche che si siano distinte o si distinguano per meriti particolari nei settori di interesse della Fondazione.

8.8 Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta dei membri l'ammissione degli Aderenti Istituzionali e degli Aderenti Ordinari dietro domanda scritta degli aspiranti. L'eventuale diniego andrà motivato. Con la medesima maggioranza il Consiglio Direttivo decide la nomina dei Partecipanti Onorari.

8.9 Gli Aderenti Istituzionali e Ordinari hanno diritto di partecipare alla vita della Fondazione e a ricevere periodicamente informazioni circa l'attività della stessa e copia del bilancio. Tali categorie di Aderenti possono nominare uno o due componenti del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo articolo 10, scelti fra di loro a maggioranza e comunicati al Consiglio Direttivo; in caso di parità prevale il voto dell'Ente o Persona Fisica che ha aderito prima.

Articolo 9 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

9.1 Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice Presidente
- l'Organo di controllo;
- il Tesoriere;
- il Comitato Scientifico e il Direttore Scientifico.

Articolo 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque membri nominati inizialmente nell'atto costitutivo e successivamente come segue:

- a) i Fondatori Sergio Borghi e Roberto Vittorio Gottardi sono membri di diritto a vita;
- b) un consigliere è nominato dal Consiglio in scadenza tra la Comunità Scientifica del settore, quale persona meritevole, indipendente, dotata di adeguata e comprovata esperienza e professionalità;
- c) gli eventuali restanti consiglieri sono nominati dagli Aderenti Istituzionali e Ordinari ovvero, in caso di loro mancanza o qualora questi non provvedono alla nomina nel termine di trenta giorni, dal Consiglio in scadenza.

10.2 Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è determinato dal Consiglio in scadenza.

10.3 I Consiglieri nominati ai sensi dei precedenti punti b) e c) restano in carica tre esercizi fino alla all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato.

10.4 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Fondatore, il Consiglio nominerà un nuovo componente in sua sostituzione scegliendolo fra gli "Aderenti Privilegiati". Il Consigliere così nominato resterà in carica a vita. Qualora non sia possibile nominare un Aderente Privilegiato, il sostituto sarà nominato dal Consiglio e resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica non a vita.

10.5 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso del Consigliere nominato ai sensi del precedente articolo 10 lett. b) e c) il sostituto sarà nominato con le stesse modalità ossia mediante cooptazione da parte del Consiglio in carica ovvero da parte degli Aderenti Istituzionali e Ordinari. Il Consigliere così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

10.6 In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un membro a vita nominato ai sensi del precedente articolo 10.4, il Consiglio potrà

cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. In caso di cooptazione, il consigliere così nominato resterà in carica sino alla scadenza del mandato dei Consiglieri in carica non a vita.

10.7 Al Consiglio Direttivo è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione, redige la relazione annuale sull'attività, ne predispose e ne esegue i programmi;
- redige e approva annualmente il bilancio consuntivo, preventivo ed eventualmente il bilancio sociale;
- delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- amministra il patrimonio della Fondazione con tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria;
- determina il numero dei propri componenti tra il minimo ed il massimo stabilito dallo statuto;
- assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato,
- nomina il Direttore scientifico;
- nomina tra i propri componenti il Presidente ai sensi del successivo articolo 12.1 e il Vice Presidente;
- nomina il Tesoriere il quale resta in carica per tre esercizi e potrà essere rieletto.
- delibera le modifiche allo Statuto, nei modi e a sensi di legge.

10.7 Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più consiglieri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

10.8 Il Consiglio Direttivo decide, con propria delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la revoca dei consiglieri per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri, tra cui, in via esemplificativa:

- condotta incompatibile con lo spirito e gli scopi della Fondazione;
- mancato rispetto delle norme statutarie e delle delibere del Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

11.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove sia in Italia che all'estero, almeno due volte l'anno e tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o che ne sia stata fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti.

11.2 La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione – a mezzo raccomandata, o per posta ordinaria o email ordinaria, all'indirizzo comunicato per iscritto da ciascun consigliere, o altro mezzo tecnologico che tempo per tempo ne attesti legalmente la ricezione - almeno sette giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare, della data, ora e luogo della riunione. L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.

11.3 Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i consiglieri in carica ed i membri dell'Organo di Controllo.

11.4 Il Consiglio Direttivo delibera validamente quando siano presenti la maggioranza

dei suoi componenti in carica e le deliberazioni sono prese validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diversa disposizione contenuta nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal segretario della riunione.

11.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 12 – IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE

12.1 La carica di Presidente spetta di diritto al Fondatore Roberto Vittorio Gottardi. Successivamente sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti e resterà in carica tre esercizi e in ogni caso fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato e può essere rinominato.

12.2 Il Presidente rappresenta legalmente, ad ogni effetto, la Fondazione. Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, fissa gli argomenti posti all'ordine del giorno, vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione e provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo anche valendosi dell'aiuto del Vice Presidente.

12.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono stati delegati dal consiglio, riferendo della sua attività al Consiglio Direttivo. Il Presidente può altresì nominare procuratori per determinati atti o per determinate specifiche operazioni.

12.4 Il Vice Presidente esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli sono stati delegati dal consiglio riferendo della sua attività al Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ne assume automaticamente tutti gli obblighi ed i diritti. Egli risponde del suo operato di fronte al Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente resta in carica tre esercizi e in ogni caso fino alla scadenza del consiglio che lo ha nominato e può essere rinominato.

Articolo 13 - ORGANO DI CONTROLLO

13.1 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione del Consiglio Direttivo in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri.

13.2 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.

13.3 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

13.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla

adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

13.5 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.6 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.7 Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, ovvero affidata ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

13.8 L'Organo di Controllo assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Alle riunioni dell'Organo di Controllo si applica quanto previsto per le riunioni del Consiglio Direttivo in quanto compatibile.

13.9 L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.

Articolo 14 – COMITATO E DIRETTORE SCIENTIFICO

14.1 Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico, composto da un minimo di due ad un massimo di sette membri.

14.2 Il Comitato Scientifico:

- è composto da esperti nei campi in cui opera la Fondazione;
- è disciplinato dall'apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo;
- è coordinato dal Direttore Scientifico nelle sue funzioni consultive e propositive;
- è finalizzato a garantire l'elevato standard qualitativo dei lavori nonché la loro imparzialità intellettuale e rigore scientifico.

14.3 Il Consiglio Direttivo nomina il Direttore scientifico, scelto tra le personalità distintesi nei campi di attività indicati all'articolo 3.

14.4 Il primo Direttore scientifico è nominato dai Fondatori. Il Direttore scientifico dura in carica per il tempo determinato all'atto della nomina e comunque per non più di tre anni e può essere riconfermato.

14.5 Il Direttore scientifico viene sostituito dal Consiglio Direttivo in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo di durata in carica.

14.6 Il Direttore scientifico, avvalendosi del contributo e del lavoro dei membri del Comitato Scientifico:

- esplica le attribuzioni ed i compiti che gli sono conferiti dal Consiglio Direttivo;
- ha funzioni consultive e propositive sui progetti e le attività della Fondazione e segnala persone ritenute idonee, a suo giudizio, per collaborare nell'attuazione di dette attività;
- esprime il suo parere sui programmi di attività ad esso sottoposti;
- esprime il suo parere sui risultati conseguiti in ordine alle iniziative attuate dalla Fondazione.
- convoca le riunioni del Comitato Scientifico e ne coordina le attività in ottemperanza a quanto stabilito nell'apposito Regolamento.

14.7 I membri del Comitato Scientifico non percepiscono compensi.

14.8 Alle riunioni del Comitato Scientifico non si applica quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 15 – TESORIERE

15.1 Le competenze del Tesoriere sono la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo, l'effettuazione dei pagamenti per le spese regolarmente deliberate o approvate e la tenuta dei registri della contabilità per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo.

Articolo 16 - LIBRI SOCIALI

16.1 I libri essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il Libro degli Aderenti;
- c) Il libro dei volontari
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo

16.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. Il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'organo a cui si riferisce.

Articolo 17 – COMPENSI PER LE CARICHE SOCIALI

17.1 Ai componenti del Consiglio Direttivo possono essere riconosciuti dei gettoni di presenza nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

17.2 Ai componenti dell'Organo di Controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

17.3 La Fondazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 18 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

18.1 Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

18.2 E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 - SCIOGLIMENTO

19.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 codice civile. In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori, che verranno scelti fra i suoi membri.

19.2 In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Fondazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore scelto dal Consiglio Direttivo, ovvero, in mancanza di indicazioni alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20 - NORMA DI RINVIO

20.1 Per quanto non espressamente previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 117/2017, nel codice civile ed alle disposizioni legislative vigenti.

Articolo 20 – CLAUSOLA TRANSITORIA

Con l'entrata in vigore del presente statuto, al fine di consentire l'applicazione delle regole di governance di cui al precedente art. 10, si precisa che il consigliere Laura Borghi è consigliere a vita nominata in sostituzione del Fondatore Sergio Borghi in conformità all'articolo 10.4; i Consiglieri Giuseppe Frustaci e Cristina Lavecchia resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in corso.

F.to: Roberto Vittorio Gottardi

Monica De Paoli